

Art. X – Criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro

1. In attuazione dell'art. 30, comma 4, lett. c1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, le parti riconoscono che la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro costituiscono un diritto fondamentale dei lavoratori e un obiettivo condiviso dell'intera comunità scolastica. La contrattazione integrativa si propone di favorire la partecipazione consapevole del personale e delle rappresentanze sindacali alle scelte organizzative che incidono sulle condizioni di sicurezza.
2. Fermi restando gli obblighi di legge e le competenze attribuite dal D.Lgs. 81/2008, le parti concordano che i **criteri generali di riferimento** per la pianificazione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e sicurezza siano i seguenti:
 - **a)** garanzia di informazione e consultazione preventiva delle RSU e del RLS in occasione della redazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di emergenza;
 - **b)** adozione, nella programmazione delle attività scolastiche, di soluzioni organizzative che riducano i rischi correlati a sovraccarichi di lavoro, affollamento e stress lavoro-correlato;
 - **c)** definizione, in sede di contrattazione integrativa, di **criteri di priorità** per l'utilizzo delle risorse destinate alla sicurezza (ad esempio, formazione aggiuntiva, dispositivi di protezione, adeguamenti di locali o arredi) privilegiando gli interventi che coinvolgono direttamente il personale scolastico;
 - **d)** promozione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale finalizzate a diffondere la cultura della prevenzione, anche attraverso la valorizzazione delle ore di formazione obbligatorie e facoltative, con criteri di equità tra i diversi profili professionali;
 - **e)** valorizzazione del ruolo del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** quale figura di raccordo tra la dirigenza, il personale e la RSU, favorendone la partecipazione ai momenti di verifica e consultazione periodica;
 - **f)** attenzione alla sicurezza di genere e alla tutela dei lavoratori con fragilità o disabilità, con criteri condivisi di assegnazione a mansioni e spazi compatibili.
3. Le parti si impegnano a convocare almeno una volta all'anno un incontro specifico di **informazione e confronto sulla sicurezza**, nel quale la Dirigenza illustra:
 - lo stato degli interventi di manutenzione e adeguamento strutturale;
 - gli esiti delle verifiche periodiche e delle prove di evacuazione;
 - le esigenze formative emergenti e le priorità di spesa in materia di sicurezza.
4. Le parti concordano che eventuali **proposte di miglioramento** delle condizioni di sicurezza, avanzate da RSU, RLS o singoli lavoratori, siano oggetto di valutazione congiunta e, se compatibili con le risorse e la normativa, possano essere recepite nel Piano annuale delle attività o nei successivi aggiornamenti del DVR.